

**SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA
COMPILAZIONE DELL'AGRUATORIA DI ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI
PERSONALE ATA A.S. 2023/2024**

AL DIRIGENTE SCOLASTICO _____

Il sottoscritto _____ nat_a _____
provinciadi _____ il _____ residente in _____

titolare presso questo Istituto dall'anno scolastico _____ / _____ profilo _____
immesso in ruolo nell'anno scolastico _____ / _____ con effettiva assunzione in servizio dal _____

a fini della compilazione della graduatoria di Istituto prevista dall'art.48 del CCNI, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche e integrazioni, dichiara di aver diritto al seguente punteggio:

I. ANZIANITÀ DI SERVIZIO (F):

TIPO DI SERVIZIO	Totale punti	Riservato all'Ufficio
A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2)(a)..... (punti 2xognimese) ... mesi _____		
A1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) -(a)..... (punti 2xognimese) ... mesi _____		
B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3)(11)(a)..... (punti 1xciascunodeiprimi 48 mesi) ... mesi _____ (punti 1xciascunodeirestanti 2/3 mesi) mesi _____		
B1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B)(3)(11)(a)..... (punti 1xciascunodeiprimi 48 mesi) ... mesi _____ (punti 1xciascunodeirestanti 2/3 mesi) mesi _____		
C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni negli Enti Locali (b)..... (punti 1xognianno) ... anni _____		
D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d) - entro il quinquennio (per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia) (punti 8x ogni anno) ... anni _____ - oltre il quinquennio (per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia) (punti 12x ogni anno) ... anni _____		
E) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede (comune) di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per trasferimenti d'ufficio)..... (punti 4xognianno) ... anni _____		
F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, un anticum , un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B), C) e D) (e)..... punti 40 Nota (e): Il punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari; la richiesta, nel quinquennio, dirigenza in ruolo di precedente titolarità famaturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo.		
TOTALE PUNTEGGIO ANZIANITÀ DI SERVIZIO.....		

II. ESIGENZE DIFAMIGLIA(4ter)(5)(5bis):

TIPODI ESIGENZA	Totale punti	Riservato all'Ufficio
A) per il congiungimento o l'avvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di divorzio o separazione giudiziale o consensuale con atto omologato dal tribunale, per il congiungimento o l'avvicinamento ai genitori o ai figli (5) punti 24		
B) per ogni figlio di età inferiore ai sei anni (6) (punti 16) ... figlin.		
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6), ovvero per ogni figlio maggiore non che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (punti 12) figlin. ____		
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7) (1) ecc. punti 24		
TOTALE PUNTEGGIO ESIGENZE DIFAMIGLIA		

III-TITOLI GENERALI:

TIPODI TITOLO	Totale punti	Riservato all'Ufficio
A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9) punti 12		
B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza (10) punti 12		
TOTALE PUNTI TITOLI GENERALI		
TOTALE PUNTEGGIO		

Si Allega: _____

Data: _____

Firma _____

NOTE:

(a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nell'ambito del profilo di responsabile amministrativo.

(b) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali: per quest'ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A) e B).

(c) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nell'ambito del profilo di responsabile amministrativo.

(d) Al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio prestato nel profilo di appartenenza per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità anche per il servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti Locali.

(e) Il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale, analogamente al modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale.

Ai fini della maturazione un tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra la domanda di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e quelle per l'anno scolastico 2007/2008.

Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste alla lettera F) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata al trasferimento in quanto individuati soprannumerari;

- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale A.T.A. individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda di trasferimento o domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

(f) Vanno computati nell'anzianità di servizio, a tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuito e non retribuito disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio).

NOTE:

(1) AnormadelD.P.R.28.12.2000,n.445,esuccessivemodificheedintegrazioni,l'interessatopuòcomprovarecondichiarazionepersonaleincartaliberal'esistenzadeifigli minorenni(precisando intalcasoladadatinascita),lostatodicelibe,nubile,coniugato,vedovoodivorziatoeilrapportodiparentelaconlepersoneconcuichiedediricongiungersi oriavvicinarsi. Analogamentecondichiarazionepersonalepuòesserecomprovatal'esistenzadiunfigliomaggiorenne,permanentementeinabileallavoro.Laresidenzadelfamiliaredeveesserecomprovataconnormalecertificazioneocondichiarazionepersonaleredattaaisensidelledisposizioni contenute nel

D.P.R.28.12.2000,n.445**esuccessivemodificheedintegrazioni**.Deveesseredocumentatoconcertificatorilasciatodall'istitutodicura,ilricoveropermanentedelfiglio,delconiugeovverodelgenitoreminorato.Ilbisognoperimedesimidicurecontinuative,talidacomportaredinecessitàlaresidenzanelledell'istitutodicuradeveessere,invece,dokumentatoconcertificatorilasciatodaente pubblico ospedaliero odamedicoprovincialeodall'ufficio sanitarioodaunacommissionemedico-militare;inquestocaso,l'interessatodovràaltresicomprovare,condichiarazionepersonaleredattainconformitàdelledisposizionicontenutenelD.P.R.28.12.2000,n.445,**esuccessivemodificheedintegrazioni**,che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nellasededitolaritànon esisteunistitutodicurapressoilqualeimedesimipossonoessereassistiti.Aifinidellavaliditàdellacertificazione richiestasirichiamaquantodispostodallaleggedelledisposizionicontenutenelD.P.R.28.12.2000, n.445,**esuccessivemodificheedintegrazioni**.

(2) E'valutatoilperiodocopertodadecorrenzagiriuridicadellanominapurché siastatoprestatoeffettivoservizionellostessoprofiloprofessionale.Sonocomunquevalutaticonilpunteggioprevistodallapresentevoceiseguentiservizi:

- ilserviziodiruoloprestatoqualeassistentediscuolamaternaperilpersonaleiscrittoneiruolidellacARRIERAESECUTIVA ai sensidell'art. 8, della legge n. 463/78; il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dalpersonaletransitonellaterzaqualificaai sensidell'art.49,dellaleggen. 312/80;
- ilservizioprestatonelprofilodiprovenienzaperilpersonaletransitonell'attualeprofilo,aseguitodipassaggionell'ambitodel lastessaqualifioaareaisensidell'art.19,delD.P.R.399/88edell'art.38,delD.P.R.209/87edell'art.1comma2letteraBdellasequenzacontrattualedel25luglio2008;ilservizioprestatoinprofilodiversodaquellodiappartenenzaa seguitodiutilizzazioneoassegnazioneprovvisoria;
- il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale responsabile amministrativo oassistente amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell'art. 11 bis del C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per lasostituzione del DSGA;
- ilservizioprestatonelruodiprovenienzaperilpersonaletrasferitonelprofilodiattualeappartenenzapereffettodell'art.200de IT.U.approvatoconD.P.R.10/01/1957,n.3,purchéilruodiprovenienzafossecompresofraquellielencatinellatabellaAannes saalD.P.R.31/05/1974,n.420esuccessivemodificheedintegrazionioverotraquelllicorrispondenti dell'amministrazionecentraleeperiferica;
- ilservizioprestatodalpersonaleinidoneoduranteilperiododicollocamentofuoriruoloaisensidell'art.23,comma5,delC.C.N. L.sottoscrittoil 4agosto1995inmansioniparzialidelprofilodiappartenenzaoinaltroprofilocomunquecoerenti;
- iservizi diruoloprestatiindifferentementeneiruoliconfluitineisingoliprofiliprofessionaliprevistidalD.P.R.07/03/1985,n.5 88(perl'ausiliario, iservizi prestatineiruolideibidelli, deicustodie degliaccudienti;perilguardarobiere,ilservizioprestatoneiruolideiguardarobieriedegliaiutanguardarobieri;perilcollaboratoreamministrativo,ilservizioprestatoneiruolidegliapplicati di segreteriaedeimagazzinieri);
- perl'attribuzione delpunteggiorelativoalservizioeffettivamente prestatoneellescuoleoistitutisituatinellepiccoleisole siprescindedalrequisitodellaresidenzain sede;
- al personale A.T.A. di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2,dellalegge13/08/1984,n.476,perlafrequenzadidottoratodiricercaoinquantoassegnatariodiborsedistudiopartedi amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggioprevistodallapresentevoceilperiododelladurata delcorsoodella borsadistudio;
- perl'attribuzione deipunteggi previstiperl'anzianitàdiservizio-puntoI,lettereA),B),C),

D) agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'art. 21, della legge 9.8.1978,n. 463 èvalutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni diresponsabileamministrativo;

- inapplicazione dell'art.3,comma6,dell'accordoA.R.A.N./OO.SS.del20/7/2000sottoscrittoaisensidell'art.8,dellaLeggen. 124/99receptoconD.M.5.4.2001,ilservizioprestatodaicollaboratoriscolasticinegliasilinidodegliEntiLocalièassimilatoatutiglieffettiaquelloprestatoneellescuoledell'infanzia,primarieosecondarie di IeII gradodeglistessiEnti,consideratochel'assegnazioneadunatipologiadiscuolaeradispostasullabasediun'unicagraduatoria inrelazione alleesigenzediserviziodelle ente stesso.

Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B);

- per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

(3) La valutazione del servizio pre-ruolo, nonché del servizio prestato nel ruolo personale docente, viene effettuata per intero nella mobilità a domanda, mentre per la mobilità d'ufficio si valuta nella seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero; il periodo eccedente i 4 anni è valutato per due terzi (2/3).

Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi periodi:

- il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;

- il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche e integrazioni e della legge n. 958/86, nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall'art. 4 comma 13, del D.P.R. n. 399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento si richiede da personale ancora in periodo di prova;

- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi

il periodo corrispondente agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio di servizio e di fine dello stesso. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, **deve essere raddoppiato anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio o per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento del servizio dalle specifiche normative.**

(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza (per gli assistenti tecnici indipendentemente dall'area professionale di titolarità) ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità.

Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto o attribuito in altre scuole o istituti o in altro modo, purché il servizio sia stato effettivamente prestato nell'istituto di titolarità. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi, compresi quelli disciplinati dal D.L. n. 151/01, ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di aspettative sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di doppio o triplo impiego, la titolarità ed il servizio relativo alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola di provenienza o aggregata al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, né l'utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di doppio o triplo impiego, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel settennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.

Non interrompe, altresì, la continuità del servizio, l'utilizzazione per la sostituzione del DSGA, ai sensi dell'art. 14 del CCNI. 11.09.2014, da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità.

Nei riguardi del personale A.T.A. soprannumerario, si precisa che, in caso di trasferimento, il personale deve aver prodotto domanda di trasferimento a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del settennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del settennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

(4Bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio o a richiesta, prima della scadenza del settennio.

(4Ter) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza (per gli assistenti tecnici indipendentemente dall'area professionale di titolarità) ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto o attribuito in altre scuole o istituti o in altro modo, purché il servizio sia stato effettivamente prestato nell'istituto di titolarità. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi, compresi quelli disciplinati dal D.L. n. 151/01, ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di aspettative sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di doppio o triplo impiego, la titolarità ed il servizio relativo alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola di provenienza o aggregata al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, né l'utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di doppio o triplo impiego, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel settennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.

- lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc.) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune vicino a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati

- lettera b) (lettera c) vale quando sempre;

- lettera d) (cura assistenziale di figli minorati, etc.) vale quando il comune in cui può essere prestatata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario oppure è ad esso vicino, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento dell'ufficio del soprannumerario.

(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e **successive modifiche ed integrazioni**, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio e tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai fini dell'attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e **successive modifiche ed integrazioni**, dovrà contenere l'anzidetta informazione. Tale punteggio spetta anche per il comune vicino a quello di residenza del familiare, nonché per quello in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A - Parte II, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati. I punteggi per le esigenze di famiglia (di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per sede si intende "comune").

(6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(7) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) Figlio minorato ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;

b) Figlio minorato, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura al fine di comportare l'assistenza necessaria nel caso di degenza nell'istituto medesimo.

(8) Per l'attribuzione del punteggio agli interessati deve essere prodotta una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori.

(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art. 557 D.L. n. 297/94 e all'art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009. Il punteggio è attribuito anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza di cui all'art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009 nonché al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. n. 124/99.

(10) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di personale A.T.A. di livello area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. n. 124/99.

(11) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell'Accordo ARAN - OISS 8.3.2002 ex art.

58, del CCNL 24.7.2003 ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non diruito. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità.